

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Numero **040** del Registro deliberazioni **2018**

I.P.A.B. "G. BISOGNIN"
Servizi Socio Assistenziali
Comune di Sarego – Frazione Meledo
Provincia di Vicenza

I CONSIGLIERI

F.to Gobbo Federico
F.to Mainente Dario
F.to Montagna Stefania
F.to Peota Cristiana

IL PRESIDENTE

F.to Bonavigo Iside

IL SEGRETARIO

F.to Petris Dr. Luigi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'I.P.A.B. "G. Bisognin" certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo dell'Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal _____ al _____.
Meledo, _____ Il Segretario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

a) La presente deliberazione pubblicata all'Albo dell'Ente a norma di Legge, senza opposizioni o reclami, è **divenuta esecutiva** il _____
Meledo, _____

Il Segretario

b) La presente copia è conforme all'originale
Meledo, _____

Il Segretario

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemiladiciotto**, addì **cinque** del mese di **dicembre** alle ore 19:30, nella sala destinata alle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri:

		Presenti	Assenti
Bonavigo Iside	Presidente	X	
Gobbo Federico	Consigliere	X	
Mainente Dario	Consigliere	X	
Montagna Stefania	Consigliere	X	
Peota Cristiana	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Petris dr. Luigi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, in discussione il seguente

**OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA PARTE
NORMATIVA E PARTE ECONOMICA 2018-2020, DIRETTIVE ALLA
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA - APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'art. 4, comma 1, lett. b), del d. Lgs. 165/2001 demanda agli organi di governo la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

RICHIAMATA la propria deliberazione del 05.12.18, n. 038 di reg., esecutiva, con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica;

CONSIDERATO che è imminente l'avvio del confronto con le Rappresentanze sindacali per la gestione del negoziato relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, per la definizione del contratto integrativo, parte normativa e parte economica 2018 - 2020;

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. 21.5.2018, che così recita: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.";

DATO ATTO che, nella more del negoziato per la definizione del CCDI, il fondo delle risorse decentrate, relativo al 2018, per il personale non dirigente viene determinato con modalità provvisorie, in conformità all'art. 67 del CCNL 21.5.2018, anche in attesa delle risposte ai quesiti posti al Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTI:

- *l'art. 40 del d. Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato, da ultimo, dal d. Lgs. 25.5.2017 n. 75, ed in particolare:*
 - *il comma 3-bis, in base al quale "...La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, [...]. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.";*
 - *il comma 3-ter, in base al quale "Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei*

principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo...";

- *il comma 3-quinquies, ove è stabilito che "...Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.";*
- *l'art. 8, comma 1, del CCNL 21.5.2018 recita: "Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.";*
- *il comma 4 del medesimo art. 8, ove è stabilito che "Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).";*
- *il comma 5 del medesimo art. 8, che recita: "Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.";*

VISTO il documento pubblicato dall'Aran in data 1.7.2013, ad oggetto: "Le procedure della contrattazione decentrata integrativa", che contiene una guida operativa per la procedura di contrattazione decentrata integrativa, dal suo avvio alla sottoscrizione definitiva, illustrando, sia pure sinteticamente, tutti gli adempimenti previsti dalle norme contrattuali e legislative, e che ribadisce l'opportunità che l'Organo di governo, necessariamente ed in via preventiva, formuli le direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario;

RITENUTO quindi di formulare, con il presente provvedimento, opportune direttive per il negoziato relativo alla definizione del contratto collettivo decentrato integrativo, parte normativa e parte economica 2018 - 2020. Tali direttive per la contrattazione collettiva decentrata integrativa (CCDI) vengono quindi formulate nei termini seguenti:

- innanzitutto, dovrà essere categoricamente esclusa dal nuovo CCDI l'erogazione di indennità o compensi, anche per quanto riguarda le modalità di corresponsione, che non trovino corrispondenza nel CCNL;
- **parte economica** - premesso che la composizione del fondo non rientra fra le materie oggetto di contrattazione decentrata, non sarà possibile negoziare tale istituto. In ogni caso, la parte sindacale potrà richiedere una verifica del procedimento di calcolo seguito, visto che una quantificazione delle risorse errata, in un senso o nell'altro, potrebbe avere sicure ripercussioni sulle successive scelte negoziali;
- **definizione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4** - poiché l'art. 8, comma 1, del CCNL 21.5.2018 prevede che tali criteri possono essere negoziati con cadenza annuale, ciò significa che il CCDI può essere negoziato anche con cadenza triennale, pur prevedendo modalità trasparenti di coinvolgimento della delegazione di parte sindacale. In tal senso si auspica che le delegazioni trattanti possano pervenire alla definizione del CCDI con cadenza triennale;
- **criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance** - poiché l'art. 68, comma 2, lett. a) e b), del CCNL prevede l'attribuzione di premi legati, rispettivamente, alla performance organizzativa ed individuale, si ritiene che tali tipologie debbano essere diversificate fra i titolari dell'indennità di responsabilità ed il restante personale;
Si ritiene inoltre che i compensi per attività disagiate, precedentemente erogati per le chiamate del personale nel caso delle sostituzioni per improvvise assenze, considerato che i compensi per attività disagiate, in base al nuovo CCNL, confluiscono nell'unica "indennità condizioni di lavoro", che non consente di mantenere tali compensi negli stessi termini, possano trovare una soluzione praticabile, per la parte eccedente il limite attualmente corrisposto, attraverso l'attribuzione dei compensi precedentemente previsti dal CCDI attraverso la definizione di uno specifico obiettivo, da inserire annualmente nel piano della performance e da finanziare con la quota presunta eccedente quella retribuita con l'indennità condizioni di lavoro;
- **criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche** - qualora sia possibile erogare risorse anche per tale istituto, occorre tener presente che l'art. 23, comma 2, del d. Lgs. 150/2009 prevede che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. Tale criterio è ribadito anche dall'art. 16, comma 2, del CCNL.
Tuttavia, alla luce della propria deliberazione n. 39 avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate 2018, si ritiene che non ci siano i margini per alcuna progressione economica.
In ogni caso, il comma 3 del medesimo art. 16 prevede di tener conto, oltre che della valutazione della performance individuale del triennio precedente, anche, eventualmente, dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento. Poiché, su tale particolare aspetto, l'ARAN ha già formulato il proprio orientamento applicativo, negando che l'esperienza maturata possa essere tradotta nella semplice anzianità di servizio, si ritiene che la sola anzianità di servizio non possa essere considerata;
- **individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro** - si ritiene che, al di là delle parti riferite al maneggio valori ed ai compensi per le chiamate, l'individuazione dei destinatari e della misura di tale indennità debba trovare il proprio riferimento principale nel Documento di valutazione dei rischi;

- **Criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità** - si ritiene che i criteri per l'attribuzione di tale indennità possano essere riportati in una tabella che individui, fra gli altri parametri, la responsabilità nella gestione delle risorse umane, le conoscenze specialistiche, strumentali e tecnologiche, il grado di autonomia e la complessità, recuperando in tale ambito anche la figura professionale del Manutentore;
- **Termini per il raggiungimento dell'accordo** - qualora non sia raggiunta l'ipotesi di accordo entro i termini stabiliti, rispettivamente, dall'art. 8, commi 4 (trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni) e 5 (45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45), del CCNL 21.5.2018, sopra richiamati, la delegazione trattante di parte pubblica è autorizzata, nell'ipotesi prevista al comma 4, ad attuare le iniziative previste dal medesimo comma e, nell'ipotesi prevista al comma 5, ad attuare le iniziative ivi previste previa deliberazione del Consiglio di amministrazione;

RICORDATO che la delegazione di parte pubblica, al termine del negoziato, dopo aver ottemperato agli adempimenti previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali, trasmetterà l'ipotesi di CCDI al Consiglio di Amministrazione per la prescritta autorizzazione alla stipula del CCDI medesimo;

Sentito il parere favorevole espresso dal Segretario Direttore;

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse al presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della quantificazione del Fondo provvisorio per l'anno 2018, in attesa delle risposte ai quesiti posti al Dipartimento della Funzione Pubblica, come risulta dall'allegato prospetto, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di approvare le direttive formulate alla delegazione di parte pubblica ed in premessa specificate;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione alla delegazione di parte pubblica, quale direttiva sulla gestione del negoziato relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, parte normativa e parte economica 2018 – 2020;
- 5) di impegnare la delegazione di parte pubblica, al termine del negoziato, e dopo aver ottemperato agli adempimenti previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali, a trasmettere l'ipotesi di CCDI al Consiglio di Amministrazione per la prescritta autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.
- 6) di dichiarare, previa distinta e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.